MISURE PER ASSICURARE L'UTILIZZO DI OLI MINERALI DISTILLATI AVENTI PARTICOLARI CARATTERISTICHE ALLO SCOPO DI OTTENERE MAGGIORI DISPONIBILITA' DI OLIO COMBUSTIBILE

Art. 4

Gli oli minerali distillati di cui all'art. 1, dopo eseguite le operazioni di miscelazione indicate nell'art. 2, possono essere estratti dalle raffinerie unicamente per essere avviati alle officine termoelettriche e da gas ammesse al particolare impiego. Il trasferimento deve essere effettuato sotto vincolo di bolletta di cauzione, con l'osservanza delle prescrizioni della legge doganale per il trasporto delle merci estere da una dogana ad altra. La cauzione deve essere commisurata, in deroga all'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100, all'aliquota intera dell'imposta sulla benzina stabilita dall'art. 1 del decreto-legge 26 luglio 1954, n. 503, convertito nella legge 31 luglio 1954, n. 627.

Versione in vigore dal 4 maggio 1957, non più in vigore dal 21 agosto 1966 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per assicurare l'utilizzo di oli minerali distillati aventi particolari caratteristiche allo scopo di ottenere maggiori disponibilita' di olio combustibile
Estremi	Decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 21 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-assicurare-l-utilizzo-di-oli-minerali-distillati-aventi/art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it